



Provincia di Lecco

Piazza L. Lombarda, 4
23900 Lecco, Italia
Codice Fiscale 92013170136
Partita Iva 02193970130

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE

*Allegato alla Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 45 del 07 /07 /2008*

INDICE

CAPITOLO I ***NORME INTRODUTTIVE***

<i>Art. 1 Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 1</i>
<i>Art. 2 Contenuto del regolamento</i>	<i>Pag. 1</i>
<i>Art. 3 Fonti normative del regolamento</i>	<i>Pag. 1</i>

CAPITOLO II ***DISPOSIZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA***

<i>Art. 4 Norme generali</i>	<i>Pag. 1</i>
<i>Art. 5 Classificazione delle strade provinciali</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 6 Domande</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 7 Oneri per il rilascio</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 8 Deposito cauzionale</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 9 Istruttoria</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 10 Concessione</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 11 Altre licenze - Diritti di terzi</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 12 Variazione di residenza o domicilio</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 13 Modalità per la revoca</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 14 Modalità per la rinuncia</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 15 Occupazioni abusive</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 16 Voltura</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 17 Cointestatari</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 18 Esenzioni spese sopralluoghi e istruttoria</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 19 Permessi provvisori</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 20 Condizioni di rilascio - revoca - rinuncia - modifica</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 21 Durata dei lavori</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 22 Esecuzione dei lavori</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 23 Restituzione deposito cauzionale</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 24 Smarrimento del provvedimento</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 25 Provvedimenti e sanzioni</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 26 Manutenzione impianti messa in ripristino dell'area</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 27 Danni procurati dal concessionario</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 28 Divieto di cessione della concessione</i>	<i>Pag. 9</i>

CAPITOLO III ***DISPOSIZIONI DI NATURA TARIFFARIA***

<i>Art. 29 Oggetto del canone</i>	<i>Pag. 9</i>
-----------------------------------	---------------

<i>Art. 30 Soggetti attivi e passivi</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 31 Esclusioni</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 32 Esenzioni</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 33 Determinazione del canone</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 34 Graduazione della tariffa</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 35 Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 36 Pagamento del canone</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 37 Recupero coattivo del canone</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 38 Occupazioni Temporanee - Determinazione delle tariffe</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 39 Occupazioni permanenti</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 40 Occupazioni temporanee</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 41 Passi carrabili</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 42 Cartelli pubblicitari</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 43 Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 44 Accertamento, rimborsi del canone</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 45 Norme transitorie e finali</i>	<i>Pag. 14</i>

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

<i>Art. 46 Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 47 Rinvio ed altre disposizioni</i>	<i>Pag. 15</i>

ALLEGATI

<i>A - Classificazione strade Provinciali</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>B - Documenti per richieste concessioni</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>C - Norme tecniche per il rilascio di concessioni</i>	<i>Pag. 25</i>
<i>D - Modalità calcolo Cosap Temporaneo</i>	<i>Pag. 30</i>
<i>E - Segnale di passo carrabile</i>	<i>Pag. 32</i>

CAPITOLO I: **NORME INTRODUTTIVE**

Art. 1 **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. La Provincia di Lecco, adempiendo alla possibilità offerta dall' art. 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, con questo regolamento, le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione del relativo canone.

Art. 2 **CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento contiene le norme concernenti:
 - a) le disposizioni di natura amministrativa: riguardano tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ed i rinnovi nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni ;
 - b) le disposizioni di natura tariffaria: riguardano l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (denominata anche COSAP), in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
 - c) le disposizioni finali: riguardano norme di carattere finale e generale.
2. Fanno parte integrante del presente Regolamento gli allegati relativi a:
 - a) classificazione in categorie delle Strade Provinciali (Allegato A);
 - b) l'elenco dei documenti per la richiesta delle autorizzazioni e delle concessioni (Allegato B);
 - c) l'elenco delle norme tecniche da osservare per il rilascio di autorizzazioni e concessioni (Allegato C);
 - d) tabella delle modalità di calcolo del Cosap Temporaneo (Allegato D);
 - e) segnale da esporre per gli accessi carrabili (allegato E).
3. Chiunque è interessato può prendere visione del presente Regolamento e dei relativi allegati presso il Servizio Concessioni Stradali (Settore Viabilità) e presso il Servizio Tributi (Settore Servizi Finanziari), nonché sul sito web della Provincia di Lecco.

Art. 3 **FONTI NORMATIVE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento ha come base e come riferimento giuridico le norme che, in materia, sono previste dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446: " Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef ed istituzione di un' addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali".
2. Il presente regolamento è in armonia con gli altri regolamenti già adottati dalla Provincia di Lecco.

CAPITOLO II: **DISPOSIZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA**

Art. 4 **NORME GENERALI**

1. Le concessioni (autorizzazioni e nulla osta) che interessano le strade provinciali sono rilasciate con l'osservanza delle disposizioni contenute in questo Regolamento. Per autorizzazione si intende l'atto amministrativo che disciplina l'uso del suolo pubblico all'esterno del centro abitato mentre per nulla osta quello che lo disciplina all'interno.

2. Per i tratti di strade provinciali all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore o pari a 10.000 abitanti il rilascio delle medesime concessioni è di competenza del Comune, previo nulla osta tecnico da parte della Provincia di Lecco.
3. Nel rilascio di detto nulla osta viene osservato esclusivamente il criterio di tutelare l'interesse della Provincia di Lecco alla salvaguardia della proprietà stradale e la sicurezza del traffico che vi si svolge.
4. I rapporti tra la Provincia di Lecco ed i Comuni per il rilascio del nulla-osta potranno essere regolati da apposita convenzione la quale potrà prevedere apposita disciplina in merito alla distanza delle edificazioni.
5. Il nulla osta tecnico può essere richiesto o dai cittadini, che poi lo presentano al Comune di loro iniziativa, oppure direttamente dai Comuni; in entrambi i casi sono dovuti i rimborsi o diritti di cui al successivo art. 7.

Art. 5

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

1. Ai fini dell'applicazione del Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, le strade provinciali sono classificate, come indicato dall'art. 2 del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni, secondo le proprie caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali.
2. L'elenco delle strade provinciali suddivise secondo tale classificazione è riportato in appendice al presente Regolamento (allegato A).

Art. 6

DOMANDE

1. Chiunque intende ottenere concessioni interessanti le strade provinciali diverse da quelle indicate al 2° comma dell'art. 4 è tenuto a presentare al Servizio Concessioni della Provincia di Lecco una domanda redatta in conformità alle norme vigenti in materia di imposta di bollo al momento del deposito.
2. La domanda deve contenere: le generalità del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita), codice fiscale, la sua residenza, domicilio ed eventuale recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica, la descrizione particolareggiata dell'intervento per cui si presenta la richiesta, l'esatta indicazione della località ove lo si esegue, riportando la progressiva chilometrica della strada individuata sulla base dei cippi chilometrici esistenti sulla strada, con riferimento principale al chilometro che precede il luogo interessato, seguito dalla distanza ettometrica e dall'indicazione del lato dell'intervento (destra o sinistra), osservando le progressive crescenti e con l'eventuale aggiunta di altri riferimenti utili all'individuazione immediata del luogo oggetto della concessione.
3. La domanda deve inoltre contenere gli estremi catastali dell'area interessata, le generalità, la residenza e il domicilio del proprietario o del titolare di altro diritto reale sull'area ove intervenire, l'impegno a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni, e deve essere corredata, ove necessario, degli allegati previsti dalle specifiche norme e regolamenti riportati in appendice al presente Regolamento (allegato B).
4. Per i minori, gli interdetti e gli inabilitati la domanda deve essere fatta o integrata da un genitore, dal tutore o curatore, con indicazione della qualità.
5. Qualora la domanda sia presentata da Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, dovrà risultare la denominazione, la forma associativa, la sede, nonché il nominativo delle persone che ne hanno la legale rappresentanza o l'amministrazione.
6. Il Servizio Concessioni è a disposizione per la corretta compilazione delle domande stesse.
7. **Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria in difetto della quale la pratica non verrà evasa e, trascorsi i 60 giorni dalla richiesta di integrazione, verrà archiviata.**

Art. 7
ONERI PER IL RILASCIO

1. Il rilascio delle concessioni avviene dopo al pagamento da parte del richiedente delle spese di istruttoria e sopralluogo, ai sensi dell'art. 405 comma 2 del D.P.R. 495/92, secondo gli importi deliberati dalla Provincia in vigore al momento di presentazione della domanda, sull'apposito C/C postale intestato alla Provincia di Lecco. I suddetti oneri qui di seguito fissati sono aggiornati qualora necessiti un adeguamento ai costi sostenuti dall'Amministrazione, mediante apposita deliberazione della Giunta:

Spese di istruttoria..... Euro 51,00

Spese di sopralluogo..... Euro 51,00

2. Il provvedimento di concessione in quanto atto di significato istituzionale non è obbligato all'atto di registrazione (Legge 26 aprile 1989 n. 131 Tab. 1).

Art. 8
DEPOSITO CAUZIONALE

1. Su richiesta della Provincia, l'interessato deve versare un deposito cauzionale o fideiussorio, a garanzia di eventuali inadempienze del soggetto autorizzato nei confronti dell'Ente proprietario della strada o di eventuali terzi danneggiati.
2. La misura dell'eventuale deposito cauzionale è fissata di volta in volta in funzione dell'entità dei lavori da eseguire e del possibile danno arrecabile alla proprietà stradale o a terzi.
3. Gli Enti e le Società concessionarie di pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di singoli depositi cauzionali per ogni domanda, previo versamento di un deposito unico nella misura da fissarsi annualmente secondo i singoli casi e nei modi previsti dalle norme di legge.

Art. 9
ISTRUTTORIA

1. La domanda, completa in ogni sua parte e corredata dagli allegati richiesti, verrà esaminata e decisa nel termine di 90 giorni dalla sua presentazione, salvo che la legge disponga diversamente.
2. All'istruttoria della richiesta provvede il responsabile del procedimento nominato nell'ambito della struttura organizzativa competente (Servizio Concessioni), compiendo le attività e valendosi dei poteri di cui all'art. 6 della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, invitandolo a rettificare o a sanare gli errori o le omissioni, non produttive di nullità assoluta, ovvero ad integrare la produzione documentale incompleta, entro il medesimo termine dalla ricezione della richiesta.
4. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione delle correzioni o integrazioni.
5. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato senza che l'interessato abbia ottemperato all'invito dell'Ente, la richiesta sarà archiviata con provvedimento motivato dal Dirigente del Settore competente o funzionario delegato. L'archiviazione non è ostativa alla presentazione di una nuova domanda.
6. Qualora la domanda non possa essere accolta per difetto delle condizioni di ammissibilità o per ragioni di merito, entro il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento emette atto motivato di diniego indicando l'autorità alla quale proporre ricorso ed il relativo termine di presentazione.

Art. 10
CONCESSIONE

1. Conclusa positivamente l'istruttoria tecnico - amministrativa e riscontrata la presenza delle condizioni richieste, il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento di

concessione ovvero trasmette gli atti al Dirigente del settore competente o funzionario delegato, competente per l'adozione.

2. Di norma il provvedimento autorizzativo deve essere firmato da un dirigente tecnico di qualifica apicale, che può anche delegare tale compito ad altro dirigente o Funzionario di qualifica non apicale.
3. Nel provvedimento di concessione sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali norme particolari (derivanti da apposito referto tecnico), la durata, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, l'eventuale corrispettivo di concessione come previsto dall'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e dall'art. 405 del D.P.R. 495/92 del Regolamento di attuazione e successive modifiche e integrazioni e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste.
4. I Provvedimenti di concessione inerenti le occupazioni di tipo permanente con accessi carrai, condutture, cavi, impianti e manufatti in genere occupanti il suolo pubblico, il sottosuolo e il soprasuolo, sono rilasciati per la durata massima di 29 anni e qualora i titolari intendano rinnovarli, devono inoltrare apposita istanza almeno 60 giorni prima della scadenza.
5. I Provvedimenti di concessione inerenti le occupazioni di suolo con manufatti pubblicitari sono rilasciati per la durata massima di 3 anni e qualora i titolari intendano rinnovarli, devono inoltrare apposita istanza almeno 60 giorni prima della scadenza.
6. Qualora la Provincia non intenda consentire il rinnovo o ritenga di stabilire nuove condizioni, ne darà tempestiva comunicazione al titolare dell'atto.
7. Ogni copia del Provvedimento rilasciato viene comunicata alla Ragioneria per la riscossione dei relativi canoni.
- 8. A ricevimento della comunicazione di fine lavori ed in relazione alla tipologia del provvedimento autorizzativo o nulla osta emesso, si procederà alla verifica del rispetto delle prescrizioni impartite e della presenza di eventuali danni provocati alla proprietà stradale con la tempistica definita all'articolo 23 (Restituzione deposito cauzionale) comma 2.**
8. Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione sono a carico del richiedente.
9. Il disciplinare relativo ad ogni singola concessione nel caso di occupazioni riguardanti servizi pubblici (tubazioni di acquedotti e gasdotti, cavi elettrici, telefonici ecc.) potrà essere sostituito con stipulazione di apposita Convenzione Generale.

Art. 11

ALTRE LICENZE - DIRITTI DI TERZI

1. Il rilascio della concessione provinciale all'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non sottrae l'interessato dall'obbligo del possesso di licenze ed autorizzazioni, eventualmente prescritte (concessioni edilizie, licenze comunali, di commercio, di pubblica sicurezza, nulla osta del Comando dei Vigili del Fuoco, ecc.) che lo abilitino all'esercizio della concessione e da esibirsi in caso di richiesta.
2. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.

Art. 12

VARIAZIONE DI RESIDENZA O DOMICILIO

1. Il titolare della concessione deve comunicare al Servizio Concessioni della Provincia di Lecco, anche tramite fax o posta elettronica, ogni variazione di indirizzo o ragione sociale al quale inviare ogni comunicazione personale entro 90 giorni. In assenza di tale comunicazione non sono ammesse obiezioni od eccezioni relative alle variazioni di indirizzo o ragione sociale.

Art. 13

MODALITA' PER LA REVOCA

1. Le concessioni possono essere revocate dalla Provincia in qualsiasi momento, oltre che per la motivazione

riportata al comma 1, lettera c) dell'art. 20 del presente Regolamento, anche per le morosità del titolare relative al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e del corrispettivo di concessione di cui al D.Lgs. 285/92 all'art. 27 e successive modifiche e integrazioni.

2. La revoca è disposta dal Dirigente del settore competente o da un funzionario delegato.
3. Nel provvedimento di revoca, da notificarsi all'interessato, con raccomandata A.R., è indicato il termine per il ripristino dei luoghi; qualora l'interessato non provveda, tale ripristino verrà effettuato da parte della Provincia con spese a carico dell'interessato.

Art. 14

MODALITA' PER LA RINUNCIA

1. La rinuncia alla concessione può essere effettuata in qualsiasi momento dal titolare, mediante comunicazione alla Provincia, a mezzo di raccomandata, o con dichiarazione resa o presentata personalmente dall'interessato al Servizio Concessioni.
2. La rinuncia non ha effetto se il titolare non restituisce il provvedimento di concessione e non provvede al ripristino dei luoghi e delle cose al primitivo stato, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la necessità di realizzare opere che interessino la sede stradale e le sue pertinenze.

Art. 15

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale competente, effettuate senza il necessario provvedimento autorizzativo, potranno essere regolarizzate solo se compatibili con la normativa vigente, e previa presentazione della domanda secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento; esse si dovranno ritenere autorizzate solo ad avvenuto completamento dell'istruttoria per il rilascio della concessione.
2. Parimenti abusive saranno ritenute le concessioni scadute o quelle poste in essere prima che sia stato emesso atto formale dell'Amministrazione, anche qualora sia stata presentata la necessaria domanda.
3. Le occupazioni abusive sono soggette alle sanzioni amministrative ed alle sanzioni accessorie previste dalla normativa vigente.
4. L'esecuzione di opere o interventi senza il prescritto provvedimento autorizzativo, può essere regolarizzata tramite il ravvedimento operoso, qualora le opere o gli interventi non sono in contrasto con le norme di legge o regolamento. Gli interessi e le sanzioni previste sono ridotte ad 1/6 del minimo.

Art. 16

VOLTURA

1. Il titolare della concessione è tenuto a dare comunicazione entro 90 giorni, mediante raccomandata, dei passaggi di proprietà cui la concessione inerisce.
2. La Provincia procede d'ufficio alla volturazione della concessione e ne informa il nuovo titolare che qualora intenda rinunciare, dovrà inoltrare apposita comunicazione entro 30 giorni.
3. Nel caso di successione per causa di morte la domanda deve essere presentata dagli eredi entro 90 giorni.
4. Le notifiche o comunicazioni si intendono validamente avvenute all'indirizzo risultante dal provvedimento originario, fino a che non sia emesso il provvedimento di voltura.
5. All'emanazione del provvedimento di voltura provvede il responsabile di cui all'art. 10.
6. Copia del provvedimento di voltura viene trasmesso alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
7. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata; pertanto se si verificano variazioni nelle occupazioni, tali da determinare una variazione nell'ammontare del canone (es.

cambio di attività, misure ecc.), occorre richiedere nuova concessione con le modalità stabilite nel presente regolamento e nel contempo dare comunicazione all'Ufficio Ragioneria.

Art. 17

COINTESTATARI

1. Nel caso di più cointestatari del medesimo atto di concessione, gli stessi si intendono obbligati in solido alla corresponsione di ogni o qualsiasi importo dovuto alla Provincia in conseguenza del procedimento amministrativo.

Art. 18

ESENZIONI SPESE SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA

1. Sono esentate dal versamento delle somme per spese di istruttoria e sopralluogo le richieste presentate dagli Enti pubblici.
2. I medesimi Enti non sono invece esentati, nei casi e con le modalità previste dall'art. 8, dal versamento del deposito cauzionale.
3. L'esenzione dal versamento della somma per spese di istruttoria e sopralluogo per le richieste presentate dagli Enti Pubblici riguardano solo quelle richieste che concernono lavori eseguiti dagli Enti pubblici nel loro specifico interesse.

Art. 19

PERMESSI PROVVISORI

1. Qualora sussistano motivi di particolare urgenza, su richiesta dell'interessato, il Dirigente del settore competente o un funzionario delegato responsabile può rilasciare permessi provvisori per la esecuzione delle opere oggetto dell'urgenza.
2. Nel provvedimento di concessione deve essere fatta menzione dell'avvenuto rilascio del permesso provvisorio. In questo caso gli effetti del provvedimento retroagiscono alla data di rilascio del permesso provvisorio.
3. Qualora le opere autorizzate con permesso provvisorio, per qualsiasi motivo, non siano oggetto di provvedimento finale, è fatto obbligo al richiedente di ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese.
4. Di ogni permesso provvisorio rilasciato deve essere conservata copia specifica nel relativo fascicolo.
5. E' previsto per i Comuni gestori diretti dei servizi di fognatura e acquedotto che venga rilasciata, su richiesta, un'autorizzazione finalizzata a consentire gli interventi indifferibili ed urgenti.

Art. 20

CONDIZIONI DI RILASCIO - REVOCA - RINUNCIA - MODIFICA

1. Le concessioni, oltre che alle condizioni e norme fissate dal provvedimento di concessione, si intendono sempre accordate, a norma dell'art. 27 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni):
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
 - c) con l'obbligo di osservare le norme del codice civile e di ottenere prima dell'esecuzione delle opere, eventuali altri necessari provvedimenti autorizzativi da rilasciarsi da altri Enti (Comune, Regione ecc.);
 - d) con diritto per la Provincia di revocare il provvedimento o modificarne i contenuti, compresa la revisione del canone, in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

2. Qualsiasi modifica da effettuarsi, sia in corso d'opera, sia successivamente, deve essere oggetto di una nuova richiesta scritta e motivata (in competente bollo e allegando nuovamente il versamento per le spese di istruttoria).
3. La rinuncia ad eseguire le opere deve essere comunicata dal titolare della concessione esclusivamente con comunicazione scritta anche via fax o posta elettronica.
4. La rinuncia o il diniego danno diritto solo alla restituzione di eventuali depositi cauzionali.
5. La concessione può essere revocata quando sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio Concessioni.
6. La revoca della concessione dà diritto alla restituzione del canone versato anticipatamente.
7. Nel caso di revoca, da comunicare all'interessato con un preavviso di almeno 90 giorni, o di rinuncia, il concessionario dovrà restituire il relativo provvedimento e ripristinare, a proprie cure e spese, la strada e le sue pertinenze, nei modi e termini previsti e nel rispetto delle eventuali prescrizioni particolari dettate dal Servizio Concessioni. In caso di inadempienza si provvede d'ufficio con spese a carico del Concessionario.

Art. 21 DURATA DEI LAVORI

1. Il titolare della concessione deve ultimare i lavori autorizzati entro il termine prescritto dal relativo atto.
2. Il termine di cui sopra, su richiesta motivata presentata dall'interessato prima del termine di scadenza o per esigenze connesse alla sicurezza stradale, può essere prorogato.
3. La data di effettivo inizio dei lavori deve sempre essere comunicata per iscritto al Servizio Concessioni.
4. Completati i lavori il titolare della concessione ne informa per iscritto il Servizio Concessioni.
5. **la comunicazione di fine lavori, ad eccezione di quelle riguardanti provvedimenti autorizzativi per occupazioni temporanee, dovrà essere corredata di certificato di regolare esecuzione debitamente sottoscritto da tecnico iscritto ad ordine o collegio professionale il quale attesti che i lavori risultano eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni impartite nel provvedimento autorizzativo o nulla osta tecnico.**

Art. 22 ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Lo svolgimento dei lavori è sottoposto a controllo da parte del Servizio Concessioni, ai cui incaricati deve essere consentito il libero accesso all'interno delle proprietà private eventualmente interessate da questi.
2. Le condizioni tecniche da rispettare nell'esecuzione delle diverse categorie di lavori autorizzabili sono quelle contenute in allegato al presente Regolamento (allegato C) oltre a quelle prescritte nel provvedimento autorizzativo.
3. Qualora l'esecuzione di lavori o il deposito di materiali comportino l'occupazione, anche temporanea, di aree destinate alla circolazione o alla sosta dei veicoli e dei pedoni il titolare della concessione deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, mantenendo le aree oggetto di occupazione in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, come previsto dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/92 e successive modifiche integrazioni) e dagli articoli da 30 a 43 del relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione n. 495/92 e successive modifiche e integrazioni.
4. Il titolare della concessione è responsabile civilmente e personalmente dell'esecuzione dei lavori.
5. La concessione, o sua copia, deve essere custodita sul luogo dei lavori durante tutta la durata dell'occupazione di aree o il deposito di materiali che interessino le strade provinciali e le relative pertinenze per i quali sia prescritta, ed esibita su richiesta del personale addetto alla sorveglianza.

6. Nei casi previsti dall'art. 30 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada - deve essere esposto l'apposito pannello (fig. II 382 - dello stesso Regolamento contenente indicazioni sui lavori in corso di realizzazione.

Art. 23

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE

1. Accertato il completamento dei lavori, **in conseguenza della comunicazione di cui all'art. 21 comma 5**, il rispetto delle prescrizioni tecniche e l'assenza di danni alla proprietà stradale, il Servizio Concessioni concede il nulla osta alla restituzione della cauzione, **nei termini di cui al successivo comma 2** e l'Ufficio Ragioneria provvede all'emissione del relativo mandato di pagamento.
2. **Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori e dei necessari ripristini, (tempo previsto per l'esecuzione + 12 mesi) il Servizio Concessioni provvederà a richiedere, al titolare della concessione, la comunicazione di cui al c. 5 dell'art. 21, in ordine alla regolare esecuzione dei lavori certificata da tecnico abilitato.**
Trascorsi i 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza alcun esito, l'Ente provvederà ad incamerare la cauzione prestata e ad eseguire, se del caso, i relativi ripristini in danno del titolare della concessione.
3. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte o di inadempimento delle obbligazioni nascenti dalla concessione, produttivo di danno per l'Ente o per i terzi, con provvedimento motivato del Dirigente del settore competente, è disposto l'incameramento della cauzione sino alla concorrenza del danno subito.
4. Rimane salvo il diritto della Provincia di agire in sede di autotutela o giudiziaria per il risarcimento del danno che eccede l'ammontare della cauzione.
5. Qualora tale provvedimento è adottato nei confronti di Enti e Società che abbiano costituito deposito cauzionale unico, come previsto dall'art. 8, il deposito stesso deve essere reintegrato nella misura ivi prevista prima del rilascio di una nuova concessione.

Art. 24

SMARRIMENTO DEL PROVVEDIMENTO

1. Il titolare della concessione è tenuto a custodire l'atto e, in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, è tenuto a farne immediata denuncia all'autorità competente e ad informarne la Provincia, documentando l'avvenuta denuncia per il rilascio di un duplicato.

Art. 25

PROVVEDIMENTI E SANZIONI

1. Tutti coloro che eseguono interventi, lavori e manomissioni di qualsiasi tipo sulla proprietà stradale senza la preventiva autorizzazione di cui al Nuovo Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni, sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dallo stesso Codice .
2. In particolare, per l'esecuzione di opere che comportino pericolo per la circolazione lungo la viabilità provinciale, la Provincia in qualsiasi momento può, con provvedimento motivato dal dirigente del settore competente, impedirne l'utilizzo, anche attraverso il loro sbarramento fisico.
3. Tale facoltà può essere applicata anche nel caso in cui la realizzazione di tali opere sia difforme ai presupposti ed alle condizioni per le quali le opere stesse erano state autorizzate in origine.

4. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del Canone a norma dell'art. 15 comma primo, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al Canone ne superiore al doppio del canone stesso. Il contravventore può avvalersi della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 fatti salvi i casi di cui al precedente art. 15 comma 4.
5. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del Canone, e salvo il diritto di regresso.
6. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 26

MANUTENZIONE IMPIANTI E RIPRISTINO DELL'AREA

1. Il concessionario o il titolare della concessione ha l'obbligo della manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature utilizzate, in modo che il complesso sia sempre rispondente alle esigenze di decoro, di sicurezza verso terzi e di sicurezza della circolazione.
2. Qualora i contribuenti eseguano lavori di manutenzione, di installazione, riparazione, derivazioni od altro, sono sempre tenuti a ripristinare le opere medesime e l'area interessata con spese a loro totale carico e previa richiesta di concessione alla Provincia con le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 27

DANNI PROCURATI DAL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese della Provincia, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 28

DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha carattere personale e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI DI NATURA TARIFFARIA

Art. 29

OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di seguito denominato, per brevità, Canone), le occupazioni sia permanenti che temporanee, di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Lecco.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, la servitù di pubblico passaggio.
4. Il Canone si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, a far data dal passaggio stesso.
5. Per "centro abitato" si intende quello definito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 30 **SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**

1. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione in base a tariffa determinata dalla Giunta Provinciale e indicata nel medesimo atto.
2. In caso di contitolarità della concessione il canone è dovuto in via solidale. Tuttavia, in caso di richiesta di tutti i titolari, il Canone viene ripartito proporzionalmente alle quote da loro dichiarate.
3. Il canone relativo all'occupazione di spazi pubblici può essere definitivamente assolto mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone stesso.
4. Il canone è altresì dovuto dal soggetto che ha effettuato occupazione abusiva risultante da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 31 **ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dal canone:
 - a) Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 (diecimila) abitanti individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs 285/92 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) Le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - c) Le occupazioni di spazi d'aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia;
 - d) Innessi o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi effettuati da privati.

Art. 32 **ESENZIONI**

Sono esenti dal canone:

1. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
2. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere di Enti Pubblici ed Associazioni.
3. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione.
4. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci compresi i rifornimenti di materiale combustibile, manutenzione e pulizia fosse biologiche.

5. Le occupazioni non eccedenti i 10 metri quadrati realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative politiche.
6. Le occupazioni all'interno di edifici appartenenti al patrimonio indisponibile.
7. Le occupazioni derivanti da opere o manufatti realizzati a servizio dei soggetti portatori di handicap.
8. Tutti i passi ed accessi carrabili a far data dal giorno 01.01.2005.
- 9. Le occupazioni con cartelli pubblicitari a seguito di contratti di sponsorizzazioni con contestuale affidamento di realizzazione e manutenzione del verde pubblico nelle rotatorie o isole direzionali eseguito in regime di totale gratuità e comunque senza rivalsa d'IVA.**

Art. 33

DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. La tariffa costituisce base per il calcolo del Canone annuo ottenuto moltiplicando la tariffa stessa per l'occupazione di fatto espressa in metri quadri o lineari, arrotondati per eccesso alle cifre intere;
2. Il canone determinato sulla base della tariffa, con riferimento alla durata dell'occupazione, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo;
3. Il Canone per le occupazioni prospicienti su strade appartenenti a categorie diverse è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.
4. Ai sensi della Legge 488/1999 all'art. 18 comma 2 dall'ammontare complessivo del Canone deve essere detratto l'importo di eventuali altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dalla Provincia per la medesima occupazione;
5. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Art. 34

GRADUAZIONE DELLA TARIFFA

1. Ai fini dell'applicazione del Canone le strade provinciali sono classificate in due categorie come da atto di classificazione delle strade approvato dal Consiglio Provinciale. La classificazione può essere oggetto di modificazioni in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo adottato dal competente Organo Provinciale in relazione alle variate condizioni di importanza della strada.
2. Il Canone è altresì determinato in base ai valori di seguito indicati:

a) Valore economico in riferimento alla classificazione delle strade provinciali:

Strada di I° categoria tariffa di €17,56 al mq. o lineare
 Strada di II° categoria tariffa di €14,05 al mq. o lineare

b) Valore economico in riferimento alle finalità commerciali dell'occupazione : (es. passo carraio di una Ditta, passo carraio di un privato, accesso ad un distributore di carburante)

Coefficienti: Attività commerciali industriali e artigiane	pari a 1,40
Attività agricole, abitazioni private e altre attività	pari a 1,20
Impianti di distribuzione carburante	pari a 1,10

c) Sacrificio imposto alla collettività (se l'opera migliora la viabilità si penalizzerà meno rispetto ad un'opera che la rende più sacrificata)

Coefficienti: Per opere tendenti a migliorare l'aspetto viabilistico	pari a 0,50
Per opere a totale sacrificio della collettività	pari a 0,55

d) Valore economico della disponibilità dell'area (questo valore è legato alla categoria della strada)

Coefficienti: Per le strade di I° categoria pari a 1,00
Per le strade di II° categoria pari a 1,00

Art. 35

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto di aziende erogatrici di pubblici servizi , e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il Canone è determinato forfettariamente commisurandolo al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sotto indicate classi di Comuni:
 - fino a 20.000 abitanti €0,77 per utenza
 - oltre 20.000 abitanti €0,65 per utenza.
2. Per le occupazioni del territorio provinciale, il Canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura minima unitaria di tariffa, di cui all'articolo precedente, per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
3. Gli importi di cui al comma precedente sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. L'ammontare complessivo del canone annuo dovuto alla Provincia non può essere inferiore a €516,00.

Art. 36

PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le concessioni permanenti la prima annualità di Canone va pagata al rilascio della concessione medesima, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il mese successivo a quello del rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo.
2. Il pagamento deve essere effettuato, entro il 31 maggio di ogni anno, con arrotondamento a €1,00 (un euro) per difetto se la frazione non è superiore a €0,50 o a €0,50, per difetto, se è superiore o pari a €0,50. Se l'importo del Canone annuo di occupazione è inferiore o pari a €10,00 non si dà luogo alla riscossione ai sensi del Regolamento delle Entrate.
3. Il pagamento del Canone viene effettuato a mezzo di apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di Lecco , o attraverso altri mezzi di pagamento individuati dal Funzionario Responsabile del Canone, inclusi quelli telematici, che consentono una facilitazione degli adempimenti al cittadino.
4. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al ritiro della concessione.
5. Il Canone se d'importo superiore a €250,00 può essere corrisposto in 2 rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di maggio e novembre.
6. In caso di ritardato pagamento del Canone, il Concessionario è tenuto a corrispondere gli interessi di legge per ogni semestre compiuto dalla data di scadenza del pagamento.

Art. 37

RECUPERO COATTIVO DEL CANONE

1. La riscossione coattiva del Canone viene effettuata secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero con quella indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639-Ingiunzione Fiscale- se svolta direttamente dall'Ente Locale.

Art. 38

OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tariffa è graduata in base al valore economico con riferimento alla classificazione delle strade Provinciali come segue:
*Strade di 1° categoria € 1,00 al metro quadro o lineare,
Strade di 2° categoria € 0,83 al metro quadro o lineare.*
2. La tariffa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa, graduate secondo il comma precedente e va sempre pagato al momento del rilascio della Concessione.
3. Occupazioni di durata non superiore ai 15 giorni
 - ❑ Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10% (coefficiente 0,10);
 - ❑ Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con cavi, condutture ed impianti in genere, si applica, fino al collaudo delle opere, il calcolo in mq. della superficie occupata temporaneamente; dopodiché si applica la tariffa vigente per le occupazioni permanenti come al precedente art. 35;
 - ❑ Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, la tariffa è ridotta al 30% (coefficiente 0,30);
 - ❑ Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e pubblici servizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, la tariffa è ridotta del 50% (coefficiente 0,50);
 - ❑ Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (ponteggi, gru, accessi a cantieri, impianti semaforici per lavori stradali ecc.) la tariffa è ridotta del 50% (coefficiente 0,50).
 - ❑ Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, ricreative o sportive, la tariffa è ridotta dell'80% (coefficiente 0,20);
 - ❑ Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80% (coefficiente 0,20);
 - ❑ Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti ecc., la tariffa è aumentata del 50% (coefficiente 1,50);
 - ❑ Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia non è previsto alcun aumento o diminuzione della tariffa.
4. Per le occupazioni di durata superiore ai 15 giorni (per i giorni eccedenti) alle tariffe precedenti si applica una riduzione del 50% (coefficiente 0,50).
5. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.

Art. 39

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti o che comunque sottraggano l'uso pubblico alla collettività per scopi privatistici.

Art. 40

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato nel rispetto del precedente art. 38.
2. Il canone si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle tariffe adottate dalla Provincia e va sempre pagato al momento del rilascio della concessione (Allegato D).
3. Le occupazioni temporanee effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 41

PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o d'altro materiale coerente (asfalti, calcestruzzi, ecc.) o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o , da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (anche semplici smussi dei marciapiedi).
7. Ove i titolari delle concessioni non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda alla Provincia; il ripristino dell'assetto stradale è effettuato a carico del richiedente, in alternativa egli può predisporre il lavoro da sé col consenso e sotto la direzione dell'ente proprietario della strada.
8. E' fatto obbligo a tutti i concessionari di passi carrai di apporre, a propria cura e spese, regolare cartello segnaletico di PASSO CARRABILE a norma delle disposizioni di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni (Nuovo Codice della Strada) (Allegato E).

Art. 42

CARTELLI PUBBLICITARI

1. La posa dei cartelli pubblicitari è autorizzata secondo le norme del nuovo codice della strada e regolamento di attuazione nonché secondo le norme del presente regolamento (Allegato B).
2. I cartelli posti sulla proprietà provinciale senza autorizzazione vengono rimossi e immagazzinati dalla Provincia con oneri a carico del trasgressore.
3. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs.285/92 e successive modifiche e integrazioni, l'organo competente diffida il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge a rimuovere il mezzo pubblicitario a sue spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'organo competente provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e a custodirlo ponendo il relativo onere a carico del proprietario del suolo.
4. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'agente accertatore dispone l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario. Successivamente al compimento degli interventi, l'ente trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

Art. 43

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività gestionale del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 44

ACCERTAMENTO, RIMBORSI DEL CANONE

1. Il Servizio Tributi provvede al controllo delle denunce e dei versamenti, all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime. L'accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata.

2. I titolari della concessione possono richiedere alla Provincia, con apposita istanza da presentarsi entro 5 anni dal giorno del pagamento, il rimborso delle somme versate e non dovute. Sull'istanza di rimborso la Provincia provvede entro 90 giorni dalla data di presentazioni della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data di versamento per semestre compiuto.
3. Le occupazioni realizzate senza concessione, e risultanti da processo verbale di constatazione redatto da un pubblico ufficiale, danno luogo all'irrogazione di una sanzione amministrativa da una a due volte il canone che sarebbe risultato dovuto per effetto di concessione.
4. L'irrogazione della suddetta sanzione non esclude quella comminata per eventuali violazioni al codice della strada.
5. Per i casi in cui il pagamento del tributo locale venga richiesto in seguito a controlli da parte del Settore Finanziario e per i casi di rimborsi da parte dell'Ente, il limite di esenzione è fissato in Euro 10,00.
6. Il suddetto limite di cui sopra si intende comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.
7. I rimborsi sono comunque dovuti per l'intero ammontare se i relativi importi superano il suddetto limite.

Art. 45

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. E' facoltà della Provincia richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto.
2. Tutte le concessioni rilasciate restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 6; resta comunque salva la facoltà della Provincia di revocare il provvedimento amministrativo nell'eventualità che vi siano contrasti con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. **Il pagamento del canone relativo agli anni 2004 e precedenti per accessi carrai comunque collegati con procedimenti di esproprio o acquisizioni di aree per opere pubbliche non ancora conclusi o per i quali non è avvenuta la liquidazione finale, viene sospeso fino alla definizione di tali procedimenti effettuando, ove del caso, le relative compensazioni.**
4. **Il Servizio Concessioni, per le cauzioni relative a concessioni i cui termini per la conclusione dei lavori risultino scaduti al 31.12.2007 e per i quali non sia pervenuta la comunicazione di fine lavori, procederà a richiedere entro il 30/03/2009 ai titolari dei provvedimenti autorizzativi la certificazione di fine lavori così come previsto all'art. 21 comma 5.**
5. **La Giunta provinciale potrà, su richiesta motivata del Comune interessato, esentare per l'anno 2004 (ultimo anno d'imposizione del canone) e precedenti, tutti i titolari di accessi carrai che abbiano ceduto aree per la realizzazione di marciapiedi o altri manufatti a titolo non oneroso e che comunque non abbiano conseguito altri vantaggi patrimoniali. L'esenzione di cui sopra viene concessa in considerazione del vantaggio patrimoniale e funzionale conseguito dal Comune nel rispetto del principio di finanza pubblica allargata.**

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è di competenza Consiliare e deve essere trasmesso al Ministero delle Finanze per l'eventuale impugnazione per eventuali vizi di legittimità, un estratto deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2003 .

Art. 47

RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel titolo III del D.Lgs 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada), al D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada), alle norme del Codice Civile, che si intendono richiamate integralmente.

Allegato A

(1/2)

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE TECNICA E FISCALE DELLE STRADE PROVINCIALI

A1 STRADE CATEGORIA "C" (1° categoria fiscale)

N.	SP	NOME	DAL PK	AL PK	ESTESA
1	47	Di Rogeno	0+000	2+860	2,860
	47	Diramazione Bosisio Parini	0+000	0+125	4,000
	47	Diramazione Bosisio Parini	3+200	4+000	0,800
2	48	Di Cassago	0+000	3+211	3,211
	48	Diramazione Bulciaghetto	0+000	2+119	2,119
3	49	Molteno-Oggiono	0+000	9+000	9,000
	49	Diramazione	0+000	0+375	0,375
4	51	Della Santa	0+000	16+150	16,150
	51	Della Santa	18+500	21+270	2,770
5	52	Molteno-Rovagnate da innesto SP 51 a innesto SP 49	0+000	3+200	3,200
6	54	Monticello Brianza-Paderno d'Adda	0+000	9+625	9,625
	54	Monticello Brianza-Paderno d'Adda	11+292	13+456	2,164
7	56	Di Imbersago	0+000	13+206	13,206
8	59	Di Olginate	0+000	0+850	0,850
9	61	Lecco-Ballabio			In costruzione
10	62	Della Valsassina	4+780	33+850	29,850
	62	Diram. per Taceno	25+750		0,700
11	72	Del lago di Como (Pescate-Brivio)	37+000	48+950	11,950
	72	Del lago di Como (Abbadia L.-Colico)	58+300	95+700	37,400
12	177	Calolziocorte-Caprino Bergamasco	20+600	25+000	4,400
13	342	Briantea	20+955	39+380	18,425
14	342 dir.	Calco	0+000	1+100	1,100
	342 dir.	Cernusco Lombardone-Lomagna	3+695	8+350	4,655
15	583	Lariana	31+200	39+720	8,520
	583	Lariana	41+307	51+140	9,833
16	639	Cesana Brianza-Civate	12+062	15+000	2,938
	639	Civate-Malgrate	44+500	49+500	5,000
	639	Vercurago	27+519	28+600	1,081
	639	Calolziocorte/Monte Marenzo	31+052	34+100	3,048

A2 STRADE CATEGORIA "F" (2° categoria fiscale)

N.	SP	NOME	DAL PK	AL PK	ESTESA
1	41	Valassina	29+340	30+000	0,600
2	46	Valbrona	0+000	1+900	1,900
3	52	Molteno-Rovagnate da innesto SP 51 a SP 342	2+800	6+820	4,020
	52	Diramazione S. Maria Hoè	0+000	1+179	1,179
	52	Diramazione Rovagnate	0+000	0+280	0,280
4	53	Di Sirtori	0+000	4+545	6,963
	53	Diramazione Torrevilla	0+000	1+220	1,220
	53	Diramazione Barzanò	0+000	1+300	1,300
5	55	Di Lo magna	4+550	8+492	3,942
	55	Di Lo magna	8+895	13+000	4,105
	55	Diramazione Usmate	0+000	0+666	0,666
6	57	Di Valgrehentino	0+000	2+000	2,000
7	58	Di Colle Brianza	0+000	12+400	12,400
8	60	Di Galbiate	0+000	6+604	6,604
	60	Diramazione Ello	0+000	1+926	1,926
9	63	Di Morterone	0+000	15+700	15,700
10	64	Prealpina Orobica (con dir. per Barzio)	0+000	16+650	16,650
	64	Diramazione Barzio-Pontefolla	0+000	3+500	3,500
11	65	Di Esino	0+000	28+800	28,800
12	66	Di Vendrogno (con dir. per Inesio)	0+000	17+000	17,000
13	67	Dell'alta Valsassina e Valvarrone (con dir. per Crandola V., Premana e Sueglio)	0+000	33+050	33,050
	67	Dir. 1 Crandola	4+450		0,900
	67	Dir. 2 Premana	9+900		1,500
	67	Dir. 3 Sueglio	21+600		1,800
14	68	Di Montevicchia e dell'Alta Collina	0+000	7+426	7,426
15	69	Di Garbagnate Monastero	0+000	5+950	5,950
16	70	Dolzago-Galbiate	0+000	5+550	5,550
17	178	Di Monte Marenzo	22+650	25+303	2,653
18	179	Torre dé Busi-Valcava	23+000	34+750	11,750
19	180	Calolziocorte-Carenno	28+150	33+435	5,285
20	181	Di Erve	29+883	32+306	2,423

ELENCO DOCUMENTI PER RICHIESTE CONCESSIONI

B1 - POSA DI CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI (art. 53 D.P.R. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni)

Domanda in bollo, una per ogni singolo manufatto, contenente:

- a) Generalità, domicilio o residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica, fax e codice fiscale del richiedente avente titolo;
- b) Generalità, domicilio o residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica, fax e codice fiscale del proprietario dell'area ove installare il manufatto, corredata dall'assenso alla posa del cartello e dall'autorizzazione alla Provincia di Lecco a entrare nel fondo per la rimozione in caso di necessità;
- c) Titolare del messaggio pubblicitario;
- d) Estratto di mappa;
- e) Planimetria, in scala adeguata, con riportata la posizione del manufatto da installare e di tutti gli altri cartelli e segnali esistenti nel raggio di 250 metri in triplice copia con l'indicazione delle progressive chilometriche;
- f) Sezione di progetto con indicata la posizione del manufatto e la sede viabile;
- g) Bozzetto del cartello colorato e con indicazione dei colori da utilizzare, quotato nelle dimensioni principali - in scala adeguata - in triplice copia;
- h) Attestazione di assenza di vincolo ambientale o autorizzazione paesistica;
- i) Autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15, ed in conformità di quanto prescritto all'art 53 comma 3 del regolamento di esecuzione;
- j) Ogni eventuale altro provvedimento autorizzato da altri Enti Pubblici necessaria per il rilascio della concessione;
- k) Calcolo di stabilità dell'opera nei confronti della spinta del vento.

B2 - SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO E MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI - (Art. 134 D.P.R. 495/92)

Domanda in bollo, una per ogni singolo manufatto contenente:

- a) Generalità, domicilio o residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica, fax e codice fiscale del proprietario dell'area ove installare il manufatto, corredata dall'assenso alla posa del cartello e dall'autorizzazione alla Provincia di Lecco a entrare nel fondo per la rimozione in caso di necessità;
- b) Generalità, domicilio o residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica, fax e codice fiscale del richiedente avente titolo;
- c) Titolare dell'attività segnalata;
- d) Estratto di mappa;
- e) Estratto aerofotogrammetrico;
- f) Planimetria, in scala adeguata, con riportata la posizione del manufatto da installare e di tutti gli altri cartelli e segnali esistenti nel raggio di 100 metri in triplice copia con l'indicazione delle progressive chilometriche;
- g) Sezione di progetto con indicata la posizione del manufatto e la sede viabile;
- h) Bozzetto del cartello, con indicazione dei colori da utilizzare, quotato nelle dimensioni principali - in scala adeguata - in triplice copia;
- i) Autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4.1.68 n. 15, ed in conformità di quanto prescritto all'art. 53 c. 3 del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della strada;
- j) ogni eventuale altro provvedimento autorizzato da altri Enti Pubblici necessario per il rilascio della concessione;

k) Calcolo di stabilità dell'opera nei confronti della spinta del vento.

B3 - PASSI CARRAI, ACCESSI, ATTRAVERSAMENTI E OCCUPAZIONI STRADALI

Domanda in bollo, una per ogni singolo manufatto contenente:

- a) Generalità, domicilio o residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica, fax e codice fiscale del proprietario;
- b) Estratto di mappa ed estratto di piano regolatore generale;
- c) Planimetria, in scala adeguata, con riportata la posizione dell'opera da realizzare e di tutti gli altri cartelli e segnali esistenti nel raggio di 300 metri in triplice copia con l'indicazione delle progressive chilometriche;
- d) Sezione di progetto con indicata la posizione del manufatto e la sede viabile;
- e) Elaborati grafici (piante - sezioni - prospetti) in scala adeguata, occorrenti a definire compiutamente l'intervento da realizzare;
- f) Relazione tecnica descrittiva dell'intervento;
- g) Calcoli statici giustificativi per i manufatti aventi rilevanza o interferenza nei confronti del corpo stradale e dichiarazione in carta semplice del tecnico che firma il progetto che l'opera che egli progetta rientra nel campo delle sue competenze;
- h) Verifica delle distanze per accessi e passi carrai e calcolo della distanza di visibilità e frenatura.

Nota all'allegato B:

La domanda deve contenere, oltre le generalità, la residenza e il domicilio del richiedente, l'esatta descrizione e localizzazione dell'intervento da realizzare, l'impegno dichiarato del richiedente stesso a sostenere tutte le spese di sopralluogo e istruttoria, previo versamento di cauzione nei modi previsti dalle vigenti leggi e nell'importo fissato dall'Ufficio Tecnico, oltre a sottostare, nel corso della esecuzione dei lavori, oltre che al rispetto di tutte le norme tecniche vigenti in materia, comprese le norme di sicurezza sui lavori e le prescrizioni del Regolamento di attuazione del C.d.S. in materia di cantieri stradali, anche a tutte le disposizioni che potranno essere impartite dagli addetti alla sorveglianza dell'Ufficio Tecnico.


I concessionari di cui all'art. 28 del D.L.vo n. 285 del 30.04.92 hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'Amministrazione Provinciale. I relativi rapporti formano oggetto di convenzioni.

Qualora l'accesso sia a servizio di attività imprenditoriali si deve acquisire apposita segnalazione dell'ufficio antimafia della Prefettura ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n° 490/94 ovvero per concessioni di beni demaniali allorché siano richiesti per l'esercizio di attività imprenditoriali ed il loro valore sia superiore a € 154.937,07 si deve acquisire apposita informazione del Prefetto ai sensi dell'art. 4 del D.L.s. n° 490/94.

Gli elaborati tecnici (planimetria, elaborati grafici, relazione tecnica, calcoli statici e verifica delle distanze di innesto) in triplice copia, devono essere redatti e firmati da un tecnico abilitato, nei limiti delle competenze professionali.



Per quanto riguarda gli attraversamenti e le occupazioni stradali la Provincia deve fornire risposta entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine la richiesta rimasta senza risposta si intende respinta (Art. 67 D.P.R. 495/1992).

Individuazione triangoli di visibilità



Nota: nei triangoli di visibilità non dovranno essere posti manufatti o impiantare siepi vive aventi altezza maggiore di 70 cm.

Distanze di rispetto per distributori carburante



	1° categoria	2° categoria
	D	D
Fuori dai centri edificati	95	60
Dentro i centri edificati	30	12

VERIFICA DELLA DISTANZA DI VISIBILITA' PER L'ARRESTO

Il sottoscritto _____, residente in _____,

iscritto all'Albo dell'Ordine _____

DICHIARA

- Che l'accesso del sig. _____ è sito in
Via _____, nel comune di _____,
mappale n. _____, SP _____ progressiva chilometrica _____ + _____;
- Ricade fuori dentro il centro abitato;
- Il limite di velocità in vigore è di _____ km/h;
- il tratto di strada provinciale interessato all'accesso ha pendenza del _____% in (salita/discesa) nella direzione di _____;
- Velocità di percorrenza: _____ km/h;
- Dal calcolo effettuato risulta Da m _____ in direzione _____ e Da m _____ in direzione opposta.

IL TECNICO

Note:

Le distanze di visibilità di arresto, misurate a m 1,50 dal ciglio stradale sull'asse dell'accesso sono calcolate secondo le norme CNR pubblicate sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4/1/2002 con i seguenti parametri:

$$\text{Distanza di arresto } Da = \frac{V_0}{3,6} \times t - \frac{1}{3,6^2} \int_{V_0}^{V_1} \frac{V}{g \times \left[f_l(V) \pm \frac{i}{100} \right] + \frac{R_a(V)}{m} + r_0(V)} dV$$

Dove:

V_0 velocità del veicolo all'inizio della frenatura [km/h];

V_1 velocità finale del veicolo, in cui $V_1=0$ in caso di arresto [km/h];

i pendenza longitudinale del tracciato [%];

τ tempo complessivo di reazione (percezione, riflessione, reazione e attuazione) [s];

g accelerazione di gravità [m/s^2];

R_a resistenza aerodinamica [N];

m massa del veicolo [kg];

f_l quota limite del coefficiente di aderenza impegnabile longitudinalmente per la frenatura;

r_0 resistenza unitaria al rotolamento, trascurabile [N/kg].

La resistenza aerodinamica R_a si valuta con la seguente espressione:

$$R_a = \frac{1}{2 \times 3,6^2} \rho C_x S V^2 \quad [N]$$

dove:

C_x coefficiente aerodinamico

S superficie resistente [m²]

ρ massa volumica dell'aria in condizioni standard [kg/m³]

Per f_l si possono usare i seguenti valori, validi per tutti i tipi di strade provinciali. Tali valori sono compatibili anche con superficie stradale leggermente bagnata (spessore del velo idrico di 0,5 mm).

VELOCITA' Km/h	25	40	60	80	100	120	140
f_l	0,45	0,43	0,35	0,30	0,25	0,21	-

Le distanze così calcolate sono valide sia in rettilineo che in curva.

Per il tempo complessivo di reazione si assumono valori linearmente decrescenti con la velocità da 2,6 s per 20 km/h a 1,4 s per 140 km/h, in considerazione della attenzione più concentrata alle alte velocità.

τ (2,8-0,01 V) [s] con V in km/h

In situazioni particolari quali incroci o tratti di difficile lettura ed interpretazione (intersezioni complesse, innesti o deviazioni successive) il tempo di cui sopra va maggiorato di 1 secondo nel caso di strada extraurbana e fino a 3 secondi in ambito urbano.

Il diagramma sotto riportato vale per il caso di arresto di una autovettura le cui caratteristiche di resistenza aerodinamica (con riferimento ad una autovettura media) sono precisate di seguito:

C_x coefficiente aerodinamico 0,35


S superficie resistente 2,10 [m²]

m massa del veicolo 1250 [kg]

ρ massa volumica dell'aria in condizioni standard 1,15 [kg/m³]

Con queste condizioni e V espressa in km/h

$$\frac{R_a}{m} = 2,61 \times 10^{-5} \times V^2 \quad [N/kg]$$



Allegato C

(1/5)

C1 - DISTANZE DA RISPETTARE (arretramenti) DAL CONFINE STRADALE

Sono determinate in base all'art. 3 c. 10 del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.

La realizzazione di qualsivoglia intervento, anche a carattere provvisorio è assoggettato al rispetto delle distanze minime dal confine della proprietà stradale riportate di seguito nonché dalle fasce di rispetto stradale esistenti.

Tali distanze, all'esterno dei perimetri dei centri abitati, valgono per i tratti di strada in rettilineo o lungo le curve di raggio superiore ai 250 metri (DPR 1/04/68 N. 1404). Per le curve di raggio inferiore o eguale a 250 metri, lungo il bordo interno, deve essere delimitata una fascia di rispetto inibita a qualsiasi tipo di costruzione, delimitata verso le proprietà latitanti dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero, se più sfavorevole, dalla distanza indicata nei prospetti seguenti.

I punti di tangente sono quelli proiettati sul confine della strada, perpendicolarmente dall'inizio della tangente in asse strada.

All'interno dei centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti

	Strade di 1° categoria	Strade di 2° categoria
TIPOLOGIA INTERVENTO	STRADE TIPO "C" assimilabili al tipo D	STRADE TIPO "F"
Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizione integrale, ampliamenti fronteggianti le strade;	DPR 26 aprile 1993 n. 147	Si applica DPR 26 aprile 1993 n. 147
Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizione integrale, ampliamenti fronteggianti le strade; in assenza di strumento urbanistico;	si applica DPR 26 aprile 1993 n. 147	10 metri
Costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza;	si applica DPR 26 aprile 1993 n. 147	si applica DPR 26 aprile 1993 n. 147

Lungo le strade provinciali, in corrispondenza delle intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate in precedenza, all'esterno o all'interno dei centri abitati, si deve aggiungere l'area di visibilità, interdetta a qualsiasi installazione, anche a carattere provvisorio, determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto delle due strade che si intersecano, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze fissate nelle tabelle, rispettivamente all'esterno o all'interno dei centri abitati, e il terzo lato sia costituito dal segmento che congiunge i due punti estremi individuati sui due allineamenti.

Per quanto concerne la intersezione di strade provinciali con strade statali sono prevalenti le prescrizioni fornite in materia dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione, oltre che dagli Organismi tecnici dell'A.N.A.S.

Per le intersezioni stradali a livello sfalsato è vietata la installazione di qualsivoglia manufatto, anche a carattere provvisorio. In tale caso le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne sono quelle relative alla strada di minor importanza tra quelle che si intersecano.

All'esterno dei centri abitati

	Strade di 1° categoria	Strade di 2° categoria
TIPOLOGIA INTERVENTO	STRADA TIPO "C"	STRADA TIPO "F"
Apertura canali, fossi, esecuzione scavi qualsiasi	Non inferiore alla profondità dello scavo e, comunque, non inferiore a 3 metri dal confine strada;	Non inferiore alla profondità dello scavo e, comunque, non inferiore a 3 metri dal confine della strada;
Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizione integrale, ampliamenti fronteggianti le strade;	30 metri 10 metri (*)	20 metri secondo codice della strada
Piantumazione alberi	Non inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascuna essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri.	Non inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascuna essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri.
Costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza;	3 metri	3 metri casi particolari secondo codice della strada
Impianto di siepi vive o piantagioni, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 metro, recinzioni di siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo; (***)	1 metro	1 metro
Impianto di siepi vive, piantagioni, recinzioni di siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e similari - distanze valide fuori dei centri abitati ma all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico similari di altezza superiore ad un metro, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo; recinzioni di qualsiasi tipo di altezza fino ad un metro se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal terreno	3 metri	3 metri
Chioschi, edicole e altre installazioni, anche a carattere provvisorio (****)	3 metri	3 metri

(*) - distanze valide fuori dai centri abitati ma all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi;

(**) - installazione comunque vietata in corrispondenza delle fasce di rispetto previste per le curve di raggio inferiore a 250 metri e degli incroci (triangoli di visibilità);

(***) non è consentito la posa di fili al margine delle strade provinciali.

(****) quando è prevista accessibilità al chiosco da parte di veicoli occorre predisporre anche idonea piazzola con accesso conforme alle norme provinciali e del Codice Stradale.

C2 - DIRAMAZIONI, ACCESSI E PASSI CARRABILI

La realizzazione di diramazioni (viabilità di altri Enti o privata) deve essere prevista in conformità alle vigenti normative nuovo Codice della Strada, cui si rinvia per la specifica delle indicazioni tecniche di progettazione e realizzazione. Valgono comunque le prescrizioni di cui all'art. 45 del DPR 495/92.

Gli accessi e i passi si distinguono in pedonali e carrai.

Gli accessi pedonali possono avere larghezza fino a 1,30 m e possono essere realizzati in fregio a recinzioni o muri di cinta, a distanza dal limite della proprietà stradale prevista dai casi del Regolamento. Per disabili la larghezza è stabilita caso per caso secondo necessità.

Gli accessi carrai possono avere larghezza fino a 15,00 m e devono risultare arretrati, rispetto il margine della carreggiata stradale, in modo da garantire lo stazionamento del mezzo in attesa di accedervi al di fuori della parte pavimentata della carreggiata. Per accessi ad attività produttive e/o commerciali tale risultato può essere raggiunto anche con la realizzazione di apposite corsie in fregio alla proprietà stradale e al di fuori di questa. L'arretramento per la realizzazione dello sbarramento di accesso al passo carraio rispetto il limite della proprietà stradale non può comunque essere inferiore allo spazio per ospitare il veicolo che non deve sostare in carreggiata.

Il raccordo tra l'accesso o passo carraio e la recinzione deve essere svasato planimetricamente verso l'esterno con segmenti inclinati a 45° rispetto l'allineamento dell'accesso o con archi di cerchio aventi la convessità rivolta verso l'esterno dell'ingresso.

Sono definiti accessi agricoli quelli di immissione a fondi agrari coltivati, in cui non esistono edifici di abitazione e/o insediamenti produttivi e comunque interessati solamente dal transito di mezzi agricoli, purché non delimitati da cancelli e/o sbarramenti di qualsiasi tipo. Per questi può essere omessa la realizzazione del raccordo planimetrico con la eventuale recinzione.

Devono in ogni caso essere rispettate le condizioni di visibilità reciproca tra accesso e strada, in modo da garantire in sicurezza l'arresto dei veicoli che transitano sulla strada stessa. Sono in ogni caso valide le prescrizioni di cui all'art. 45 del DPR 495/92. in conformità al prospetto di calcolo ed allo schema grafico allegati alle presenti prescrizioni.

All'interno del perimetro dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti nel concedere il nulla osta tecnico vengono osservate le prescrizioni di cui all'art. 46 del DPR 495/92.

L'Amministrazione si riserva comunque il diritto, in fase di istruttoria tecnica, di negare, ai sensi del citato art. 45 del DPR 495/92, l'autorizzazione a realizzare nuove diramazioni, accessi o passi carrai, o a trasformare quelli esistenti, quando possa derivare pregiudizio per la sicurezza e/o la fluidità della circolazione, con particolare riferimento ai casi di assenza di sufficiente visibilità di arresto in funzione della velocità effettiva prevalente sulla strada in esame (riferimento a velocità di progetto o a limiti esistenti).

E' fatto comunque obbligo ai titolari delle concessioni di diramazioni, accessi e passi carrai o pedonali di garantire la continuità di scorrimento delle acque piovane lungo la cunetta o canale di gronda esistente lungo la sede stradale ed è inoltre fatto divieto di modificare comunque il regime di deflusso delle acque piovane esistente sulla sede stradale senza il preventivo assenso dell'Ufficio Tecnico della Amministrazione. Inoltre, se per realizzare una diramazione, un accesso o un passo risulta necessario realizzare opere che interessano comunque il deflusso delle acque piovane, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali opere rimane a totale carico del titolare della concessione o autorizzazione che risponde sia in sede civile che penale di ogni eventuale omissione in tal senso.

Per salvaguardare la sede stradale, le diramazioni, gli accessi ed i passi devono essere pavimentati con materiali durevoli (conglomerato bituminoso, calcestruzzo,) per uno sviluppo adeguato e tale comunque da non addurre alcun tipo di materiale sulla sede stradale, oltre che, naturalmente, le acque che si raccolgono sullo stesso accesso, diramazione o passo.

A tutela e salvaguardia della circolazione stradale, al fine di ridurre le situazioni di potenziale pericolo, attraverso anche il contenimento del numero degli accessi alle strade provinciali, non sarà concessa l'apertura di nuovi accessi a fondi che usufruiscono della possibilità di accedere alla viabilità ordinaria a carattere comunale o interpodereale.

In caso di accessi provvisori di cantiere, di accessi agricoli e/o di accessi a particolari insediamenti produttivi che possono addurre, attraverso le ruote degli automezzi che li utilizzano, materiali di qualsiasi tipo (fango, terriccio, acque lavaggio, ecc.) sulla strada, l'Amministrazione si riserva di subordinare il rilascio della autorizzazione di specifici impianti o attrezzature per impedire tali adduzioni.

Le prescrizioni e le limitazioni sopra indicate non sono valide nel caso di distributori di carburanti per i quali si rinvia ad apposite prescrizioni di seguito riportate.

L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di richiedere al titolare della concessione di diramazione, accesso o passo, il versamento, a titolo di garanzia nei confronti della salvaguardia della proprietà stradale o di terzi, di un deposito cauzionale di importo adeguato alla garanzia da prestare.

C3 - ATTRAVERSAMENTI, FIANCHEGGIAMENTI E OCCUPAZIONI

Per la realizzazione di attraversamenti, fiancheggiamenti e occupazioni stradali in genere, si intendono integralmente richiamate le indicazioni, prescrizioni e divieti di cui agli articoli da 65 a 68 del DPR 495/92.

Di regola ogni intervento che interessa il piano viabile asfaltato deve essere effettuato in modo da manomettere il meno possibile la proprietà stradale e di utilizzare nella esecuzione delle opere e dei relativi ripristini ogni tecnica che consenta di garantire al massimo la durabilità complessiva dello stesso piano viabile asfaltato. L'esecuzione delle opere è subordinata al rispetto delle prescrizioni tecniche allegate alla pratica autorizzativa.

Attraversamenti trasversali

Di norma, ove tecnicamente possibile, devono essere effettuati con l'uso di apparecchiature spingitubo, cioè senza manomettere il piano viabile e, soprattutto, senza interrompere la continuità del flusso veicolare.

Fiancheggiamenti

I fiancheggiamenti, dovranno essere, di norma, eseguiti all'esterno della carreggiata ed in modo che il ciglio verso strada dello scavo venga a trovarsi ad una distanza dal bordo della pavimentazione non inferiore alla profondità dello scavo stesso.

Qualora, per carenza di larghezza della banchina, lo scavo dovesse venire eseguito nelle immediate vicinanze o a limite del bordo bitumato, oltre all'accurato riempimento e compattamento con idoneo materiale arido di rinterro della banchina, potrà essere prescritto il rifacimento del piano viabile, con uno strato di conglomerato bituminoso di idoneo spessore e granulometria, lungo il tratto in fiancheggiamento, anche previa fresatura. La larghezza e lo sviluppo della parte di carreggiata che occorre ripristinare è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Provinciale.

Nel caso che, per forza di cose, la posa delle tubazioni dovesse avvenire in cunetta stradale o sotto la carreggiata, oltre alle condizioni di cui al precedente paragrafo, sarà prescritto il rifacimento della cunetta stradale e/o della carreggiata. In quest'ultimo caso sarà prescritto il totale rinterro con idoneo materiale arido compattato in strati non superiori a 30 cm, con superiore strato di tout-venant di idoneo spessore, nonché dopo l'assettamento e le necessarie ricariche, il ripristino del manto bitumato con tappeto di usura, secondo le prescrizioni stabilite dal Servizio Concessioni.

In tutti i casi in cui la profondità dello scavo risulti superiore della distanza dal bordo pavimentato e nel caso di scavi nella sede viabile può essere prescritto l'utilizzo di apposite sbadacchiature, da dimensionarsi a cura e spese del concessionario.

Larghezza e sviluppo della carreggiata da ripristinare saranno fissati di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Provinciale.

A tutela e salvaguardia della circolazione stradale, al fine di ridurre le situazioni di potenziale pericolo, non sarà concessa la possibilità di operare con scavi a cielo libero su tratti di strada che hanno subito opere di rifacimento del manto di copertura per un periodo di 24 mesi dalla stesura del manto stesso.

In tali casi si dovrà procedere attraverso l'utilizzo di macchina spingitubo e di scavi da effettuarsi esternamente al corpo stradale.

C4 - CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI, SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO

L'autorizzazione per la posa di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è regolamentata dalle norme di cui agli articoli da 47 a 56 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. 495/92).

L'indicazione di servizi utili per gli utenti è riservata esclusivamente ai cartelli di cui all'art. 136 del Regolamento (D.P.R. 495/92).

La posa di segnali turistici e di territorio è regolata dall'art. 134 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 495/92). In particolare valgono le seguenti limitazioni:

- ✓ all'interno dei centri abitati, come delimitati dall'art. 4 del Codice, l'autorizzazione ad installare segnaletica turistica e territoriale (art. 134 del Regolamento) è demandata al Comune competente, previo nulla-osta da parte dell'Amministrazione Provinciale;
- ✓ all'esterno dei centri abitati non possono essere posati cartelli a meno di 50 metri dagli incroci con altre strade pubbliche, ed a meno di 3 metri dal ciglio asfaltato della carreggiata;
- ✓ su ogni sostegno (costituito anche da più montanti) non può essere inserito un numero di cartelli superiore a sei;
- ✓ in tutti i casi in cui esistono aree omogenee ove sorgono o possono sorgere attività commerciali, industriali, produttive e similari, la segnalazione di avvio a dette attività da porre lungo le Strade Provinciali deve riguardare l'area nel suo complesso, apponendo poi la segnaletica di dettaglio, di avvio alle singole aziende, all'interno della stessa area.

C5 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti è subordinata al rispetto dell'art. 61 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. 495/92).

Relativamente alla distanza che gli accessi a tali impianti devono rispettare dai bivi e dalle curve, sia orizzontali che verticali (raccordi di livelletta), tenuto conto dell'opportunità di distanziare adeguatamente tali accessi dai punti predetti, vale quanto di seguito riportato:

1. All'esterno dei centri abitati

Sono adottate le seguenti distanze minime degli accessi dagli incroci (con strade statali, provinciali, comunali, consorziali, vicinali e di lottizzazione) e dalle tangenti delle curve orizzontali e verticali (da misurarsi secondo quanto indicato nel grafico allegato):

- ✓ strade di tipo "C" - prima categoria - distanza minima $d = m\ 95$
- ✓ strade di tipo "F" - seconda categoria - distanza minima $d = m\ 60$

2. All'interno dei centri abitati

Riduzione delle sopraddette distanze ai seguenti valori:

- ✓ strade di tipo "C" distanza minima $d = m\ 30$
- ✓ strade di tipo "F" distanza minima $d = m\ 12$

Sono comunque, in entrambi i casi, richiamate le norme CNR inerenti l'eventuale realizzazione di piste di decelerazione ed accelerazione ed il rispetto dei parametri dello schema grafico allegato.

Allegato D
(1/2)


MODALITA' CALCOLO C.O.S.A.P. TEMPORANEO

Attraversamento sotterraneo:

$$T \times (3.00 \times L) \times 1 \text{ gg}$$

T = Tariffa (strada 1[^] / 2[^] categoria)
3.00 = lunghezza convenzionale di occupazione (mt)
L = larghezza strada (mt)
1gg = giorni convenzionali di esecuzione lavori


(nel caso di ex S.S. "L" viene considerata pari a mt 10.00)



Attraversamento aereo:

(a forfait)

Ex S.S. = 2,00 euro
S.P. 1[^] cat. = 1,5 euro
S.P. 2[^] cat. = 0,5 euro




Fiancheggiamento sotterraneo:

$$T \times S \times N. \text{ gg}$$

T = Tariffa (strada 1[^] / 2[^] categoria)
S = *area convenzionale di occupazione giornaliera (60 mq)
N. gg = numero giorni necessari per eseguire l'intero fiancheggiamento, arrotondato per eccesso)

*viene considerata la realizzazione di un tratto al giorno pari a mt 20.00 x 3.00 = mq 60.00)

(vale anche se il fiancheggiamento riguarda la sola banchina)



Ex S.S. - S.P. 342, S.P. 342 Dir, S.P. 583, S.P. 639


Fiancheggiamento aereo:

$$T \times L \times N. \text{ gg}$$

T = Tariffa (strada 1[^] / 2[^] categoria)
L = *lunghezza convenzionale di occupazione giornaliera (100 mt)
N. gg = numero giorni necessari per eseguire l'intero fiancheggiamento, arrotondato per eccesso)

*(viene considerata la realizzazione di un tratto al giorno pari a mt 100)

(vale anche se il fiancheggiamento riguarda la sola banchina purchè all'interno della proprietà provinciale)




Scavo prima della mezzeria:

$$T \times (3.00 \times L/2) \times 1 \text{ gg}$$

T = Tariffa (strada 1[^] / 2[^] categoria)
3.00 = lunghezza convenzionale di occupazione (mt)
L/2 = metà larghezza strada (mt)
1gg = giorni convenzionali di esecuzione lavori

(vale anche per la sola sostituzione di sostegni)




Scavo oltre la mezzeria:

$$T \times (3.00 \times L) \times 1 \text{ gg}$$

T = Tariffa (strada 1[^] / 2[^] categoria)
3.00 = lunghezza convenzionale di occupazione (mt)
L = larghezza strada (mt)
1gg = giorni convenzionali di esecuzione lavori

(nel caso di ex S.S. "L" viene considerata pari a mt 10.00)



Ex S.S. - S.P. 342, S.P. 342 Dir, S.P. 583, S.P. 639



Denominazione dell'Ente proprietario della strada.

Numero e anno del rilascio dell'autorizzazione.

Figura II 78 Art. 120

PASSO CARRABILE

Il segnale indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta.